



Cod. H24D/P2
Cod. CG /rg
Circolare n.46

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 000494
Data: 15/04/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

e p.c.
Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Civili e LL.PP.
Ufficio III – Reparto II
ROMA
prot.dag@giustiziacerit.it

**OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali - Mandato 2021/2025 –
Indizione delle elezioni – Inammissibilità di richieste di proroghe.**

Si fa seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 34 del 10 marzo 2021, ove è stata comunicata la possibilità per gli Ordini Territoriali di effettuare le votazioni mediante utilizzo di piattaforme informatiche, nonché alle successive circolari n. 40 del 30 marzo 2021 e n. 42 del 7 aprile 2020, con cui sono stati esplicitati i seguenti principi:

- per l'indizione delle medesime, è necessario da parte di ciascun Ordine, rispettare i termini di legge per l'indizione delle elezioni, rammentando che, a fronte di un comportamento omissivo da parte dell'Ordine, "*spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni*" (art. 3, comma 1 ultimo capoverso D.P.R. 169/2005);
- le richieste di proroga delle elezioni inviate da ciascun Ordine al Ministero della Giustizia, legate alla emergenza epidemiologica da Covid-19, ad oggi risultano sprovviste di fondamento normativo, essendo possibile, in base all'art. 31 del D.L. 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, il voto telematico da remoto, esistendo già un apposito regolamento in materia validato dal Ministero della Giustizia ed esistendo, al contempo, una piattaforma di voto che il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione di tutti gli Ordini, ferma restando la facoltà di utilizzare una diversa piattaforma, con caratteristiche conformi al Regolamento validato dal Ministero.

In data 9 aprile 2021 l'Ordine di Verona ha trasmesso al Ministero della Giustizia, al CNAPPC e a tutti gli Ordini italiani, una nota con la quale informava che il Consiglio dell'Ordine, in data 29 marzo, ultima data utile per l'indizione delle elezioni, aveva deliberato, anziché l'indizione delle medesime, "*di prorogare l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine a 90 giorni dopo il termine dell'emergenza sanitaria Covid-19*".





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

A seguito di tale deliberazione, trasmessa a tutti gli Ordini italiani, sono pervenute richieste di proroga da parte di altri Ordini.

In data 13 aprile 2021, il Consiglio Nazionale, a fronte della suddetta proroga, ha dovuto deliberare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 169/2005, l'esercizio del potere sostitutivo per procedere, senza ulteriore indugio, all'indizione delle elezioni dell'Ordine di Verona, comunicata all'Ordine di Verona il giorno successivo, 14 aprile.

Nella stessa giornata di mercoledì 13 aprile 2021, il Consiglio dell'Ordine di Verona, convocava una seduta di Consiglio per il giorno successivo, deliberando di attivarsi autonomamente, indicendo le elezioni lo stesso 14 aprile.

Auspiciando che non debbano più ripetersi episodi come quello sopra descritto, quanto sopra esposto costringe a rammentare, ancora una volta a tutti gli Ordini, che, stante l'emergenza pandemica da Covid-19, è stata inserita nell'ordinamento italiano una disposizione di legge (art. 31 del D.L. 137/2020) che consente, nei termini previsti dal D.P.R. 169/2005, di poter indire e svolgere le elezioni e, proprio per tali ragioni, il Ministero della Giustizia ha già comunicato, non solo al CNAPPCC ma anche ad altri Consigli Nazionali, che non è possibile concedere proroghe per le elezioni degli Ordini.

Difatti il Ministero della Giustizia, con nota Prot. m_dg.DAG.17/02/2021.0034633.U, a fronte di richiesta di proroga delle elezioni pervenuta dall'Ordine di Caserta, ha rappresentato l'impossibilità di prevedere proroghe per le elezioni degli Ordini territoriali, dal momento in cui, a fronte della previsione normativa di cui all'art. 31 del D.L. 137/2020, convertito nella L. 176/2020, che consente l'adozione di un sistema di voto con modalità telematiche, ogni differimento o proroga *"paleserebbe, esclusivamente, un'ingiustificata intenzione dilatoria"*. In tale occasione, lo stesso Ministero ha segnalato al Consiglio Nazionale, che in assenza delle indicazioni dell'Ordine il compito spetta al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Si invitano gli Ordini in indirizzo a tenere in debito conto di quanto sopra esposto, anche relativamente alle indicazioni fornite dal Ministero vigilante, ed a rispettare senza indugio i termini di legge per l'indizione delle elezioni, segnalando che, in difetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR 169/2005, alla scadenza del termine predetto, il Consiglio Nazionale dovrà esercitare il potere sostitutivo per procedere all'indizione delle elezioni di ciascun Ordine.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pisolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

